

TI_GERICHTE 9.2014.18 vom 4. Juni 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.18

FR: TI_GERICHTE 9.2014.18 du 4 juin 2014

IT: TI_GERICHTE 9.2014.18 del 4 giugno 2014

Regeste

Reclamo per ritardata giustizia; durata del procedimento che eccede quella "ragionevole" ai sensi della giurisprudenza. Istanza di riconsiliazione irricevibile poichè proposta genericamente nei confronti dei membri della ARP

Erwägungen

E. 1

(ossia che l'Autorità annulli ogni e qualsivoglia relazione madre-figlia o si determini in altro modo), risulta essere in vigore l'ultima decisione validamente e giuridicamente cresciuta in giudicato”, che sancisce incontri mensili e telefonate settimanali tra madre e figlia (reclamo, n. 15, pag. 6). In conclusione, secondo l'insorgente tali fatti dimostrerebbero che l'Autorità di protezione _____ “nega e/o ritarda la giustizia, nel senso che non solo non si pronuncia quanto al rapporto del curatore signor CURA 1 e contestuali osservazioni (...) oltre che le seguenti e puntuali richieste (...) ma nemmeno prende posizione presso il curatore o la madre affidataria imponendo che fino ad una nuova decisione (...) gli incontri devono essere regolarmente svolti e le relative telefonate pure” (reclamo, n. 19, pag. 8). Oltre all'interruzione degli incontri e delle telefonate, “nemmeno la posta o i pacchi sono più ricevuti dalla minore, e ciò sulla base di un'unilaterale scelta della madre affidataria non supportata da una decisione formale dell'Autorità di protezione”, la quale tuttavia “non vuole agire e lascia il tempo passare”: “non prende posizione, non comunica il da farsi e non emette una formale decisione atta ad essere valutata dalle istanze superiori che regoli in maniera chiara la questione, lasciando pieno e libero arbitrio alle violazioni compiute dal curatore e dalla madre affidataria” (reclamo, n. 19, pag. 8).

E. 2

In relazione a tali rimproveri, l'Autorità di protezione nelle sue osservazioni dà un'altra lettura delle circostanze di fatto evocate dall'insorgente. L'Autorità sottolinea in primo luogo che in occasione dell'incontro tenutosi il 21 agosto 2012 al fine di discutere le relazioni personali, “RE 1 aveva comunicato la sua intenzione di «mettersi da parte»”, “pur di non far più soffrire la figlia”, e di “rinunciare ai contatti telefonici ed agli incontri”, comprendendo che la situazione provocava un gran dolore alla figlia (osservazioni, pag. 3). L'Autorità di protezione sottolinea che in seguito RE 1 si è resa irreperibile per lungo tempo, per poi riapparire e chiedere il ripristino delle relazioni personali basandosi su un'interpretazione errata delle intenzioni della figlia, mentre il curatore e la psicoterapeuta della figlia evidenziavano il peggioramento della situazione (osservazioni, pag. 3-4). Il lasso di tempo trascorso è anche imputabile alle difficoltà riscontrate dall'Autorità di protezione nell'organizzare un incontro con PI 1 (osservazioni, pag. 4). Inoltre, nel corso dell'udienza che avuto luogo il 23 aprile 2013, RE 1 ha nuovamente indicato di voler produrre le registrazioni delle telefonate con la figlia per dimostrare il ben fondato delle sue

affermazioni, ciò che tuttavia non è mai avvenuto (osservazioni, pag. 4). L'Autorità di protezione rileva come, da quel momento in poi, la reclamante non abbia più sollecitato l'emanazione di una decisione in tema di relazioni personali (osservazioni, pag. 4). Secondo l'Autorità di protezione, non vi può essere in concreto una denegata o ritardata giustizia: “ la particolarità delle circostanze venutasi a creare e i fragilissimi equilibri esistenti tra ogni soggetto in relazione alla minore ” rendono “ delicato e prematuro intervenire modificando le relazioni personali tra madre e figlia ” (osservazioni, pag. 5). L'Autorità di protezione segnala inoltre che non sia “ nemmeno emersa alcuna urgenza nel determinare una modifica anche cautelare delle relazioni personali tra PI 1 e la madre ”, stante la volontà espressa più volte dalla madre di “farsi da parte”, la volontà di PI 1 di chiamare la madre “ ove ne sentisse desiderio e necessità ” e la presenza del curatore “ che sicuramente cerca di fungere da mediatore per una ripresa delle relazioni personali madre-figlia ” (osservazioni, pag. 5).

E. 3

Ai sensi dell'art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo. Esso può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG). Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck , Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid , Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61). Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4; Sentenza CDP del 5 marzo 2013, inc. 9.2013.82, pag. 4). La norma non è applicabile quando la censura concerne azioni od omissioni del curatore e non dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti; in tali casi, occorre adire quest'ultima autorità sulla base dell'art. 419 CC (Messaggio, pag. 6472; Steck , Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 450a CC, n. 23; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 131 pag. 61; Sentenza CDP del 5 marzo 2013, inc. 9.2013.82, pag. 4).

E. 4

Nella fattispecie, occorre valutare se la durata del procedimento relativo alle richieste di RE 1, con particolare riferimento alle richieste di regolamentazione delle relazioni personali madre-figlia, possa essere definito ragionevole ai sensi della giurisprudenza. In base ai principi evocati, uno degli aspetti da prendere in considerazione è la complessità del caso. In concreto va sicuramente riconosciuto che l'incarto riguardante la minore PI 1 è complesso e di difficile gestione. Da un lato, sono state numerose negli anni le problematiche che hanno dovuto essere risolte con interventi dell'allora Commissione tutoria e delle istanze superiori (quali ad esempio le relazioni personali di PI 1 con il padre naturale, con i nonni materni, le autorizzazioni riguardanti le cure odontoiatriche da prestarle e i rapporti con la scuola, ma anche le questioni ereditarie legate al decesso del

padre e del nonno della minore). Dall'altro lato, la complessità risulta anche dal numero di attori coinvolti (madre naturale, rappresentata nel tempo da almeno cinque diversi patrocinatori, famiglia affidataria e relativo avvocato, tre curatori educativi, psicologi e assistenti sociali, eccetera) e dal loro comportamento, che pure deve essere preso in considerazione nel valutare l'attività dell'Autorità. Nella fattispecie, si sono da subito rivelati piuttosto conflittuali e altalenanti i rapporti tra RE 1 e la madre affidataria, ma anche quelli con i diversi curatori che si sono occupati del caso (in particolare con gli ultimi due, di cui la reclamante ha chiesto la sostituzione). L'Autorità di protezione si è spesso dovuta muovere in un contesto di grande tensione fra le parti. Inoltre, RE 1 ha avuto comportamenti contraddittori, rendendo talvolta difficoltosa l'interpretazione delle sue reali intenzioni quanto alle relazioni con la figlia: non va dimenticato infatti che è stata la reclamante stessa, durante l'incontro con la Commissione tutoria il 21 agosto 2012, a chiedere di valutare l'opportunità di sospendere sia gli incontri che le telefonate, nell'interesse della figlia (cfr. verbale, pag. 2). Sebbene la reclamante abbia poi affermato che tale presa di posizione era dettata da una errata interpretazione della volontà di PI 1, occorre sottolineare che dopo l'ultimo incontro di settembre, RE 1 ha di fatto interrotto unilateralmente ogni contatto con la figlia, col curatore e con l'Autorità di protezione sino a dicembre, dapprima per aver "smarrito la tessera telefonica" e in seguito per ferie e assenze all'estero (cfr. e-mail al curatore 26 ottobre 2012; e-mail del precedente patrocinatore all'Autorità di protezione 12 novembre 2012; e-mail del curatore 12 novembre 2012). Alla decisione del curatore di non organizzare più alcun incontro (cfr. scritto del 18 settembre 2012) la reclamante ha manifestato la sua opposizione soltanto mesi dopo, e dopo essere stata sollecitata dall'Autorità di protezione. Anche in precedenza la reclamante aveva avuto comportamenti simili (cfr. ad es. e-mail RE 1 2 maggio 2012; e-mail E_____ D_____ 15 giugno 2012). Occorre quindi dare atto all'Autorità di protezione delle difficili circostanze in cui si trova ad operare. Ciononostante, va pure sottolineato che la definizione delle relazioni personali non presenta particolari difficoltà dal profilo giuridico e che il tempo trascorso è considerevole: l'ultimo incontro fra madre e figlia è avvenuto più di un anno e otto mesi fa (l'8 settembre 2012) e le telefonate settimanali non hanno più avuto luogo dal gennaio 2013 (ovvero da un anno e quattro mesi). A ciò si aggiunge che la corrispondenza inviata da RE 1 a PI 1 viene ritornata al mittente, ciò che comporta il totale azzeramento delle possibilità di contatto tra madre e figlia, pur in assenza di decisioni che lo vietino e nonostante l'opposizione della madre. Nelle sue osservazioni, l'Autorità di protezione sembra affermare che prima dell'emanazione di una decisione debbano ancora essere esperite delle prove, quali l'ascolto delle registrazioni effettuate da RE 1 delle telefonate intercorse con la figlia ("potranno eventualmente far chiarezza sulle dinamiche relazionali di PI 1 in presenza della madre nonché affrontare le contraddizioni emerse"), la cui produzione è stata più volte preannunciata da quest'ultima, ma non è mai avvenuta (osservazioni, pag. 5). L'argomento è privo di consistenza. Anzitutto, risulta dai verbali delle udienze del 26 febbraio e del 23 aprile 2013 che l'Autorità di protezione ha potuto sentire la registrazione della telefonata fra madre e figlia del 5 gennaio 2013, e che il 17 giugno 2013 il precedente patrocinatore della reclamante ha inviato via e-mail all'Autorità dei file musicali (denominati "tel 05.01.13.zip", "tel 18.01.13.zip", "tel 25.01.13.zip"). Ma ad ogni modo, a prescindere dall'effettiva produzione o meno di tali registrazioni, occorre rilevare che la Presidente stessa dell'Autorità di protezione ha esplicitamente comunicato al legale della reclamante di ritenere le registrazioni in questione "illegali, siccome effettuate clandestinamente"

(verbale 23 aprile 2013, pag. 4). Alla luce di una simile dichiarazione, non è proponibile sostenere che l'emanazione di una decisione formale concernente le relazioni personali madre-figlia non sia ancora avvenuta a causa della mancata produzione di tali registrazioni da parte di RE 1. Per il resto, non si vede in concreto quali altre misure istruttorie mancassero ai fini della decisione, che era già stata preannunciata in data 23 aprile 2013 (cfr. verbale, pag. 4: “ la Presidente informa la signora RE 1 che l'ARP deciderà in merito alle questioni discusse oggi, segnatamente in merito alle relazioni personali madre-figlia, alla privazione o meno dell'autorità parentale e alla sostituzione del curatore educativo ”). La circostanza è confermata anche da un successivo scritto inviato da E _____ D _____ all'Autorità di protezione: “ ritengo riprovevole che PI 1, dopo l'incontro con voi dell'aprile 2013, sia ancora in attesa di una comunicazione circa i rapporti con la mamma. Nella vostra audizione le era stata promessa una decisione entro poche settimane. Decisione non ancora giunta a lei! ” (lettera 6 ottobre 2013; cfr. anche e-mail 4 novembre 2012 al curatore). Questa Camera non condivide l'argomento evocato dall'Autorità di protezione, secondo cui alla luce “ dei fragilissimi equilibri esistenti fra ogni soggetto in relazione alla minore ” risulterebbe delicato e prematuro intervenire modificando le relazioni personali madre-figlia (osservazioni, pag. 5). Dagli atti sembra invece emergere che per il benessere di PI 1 era auspicabile un intervento a definizione delle relazioni madre-figlia, come segnalato dalla psicologa di PI 1 nel suo ultimo rapporto all'Autorità di protezione, che caldeggiava una presa di posizione chiara e autorevole della rete attorno a lei: “ ho l'impressione che in una situazione di empasse come quella nella quale ci si trova ormai da anni, non si fa molto altro che chiedere aggiornamenti con la speranza che qualcosa cambi, ma senza prendere decisioni incisive d'autorità ” (cfr. lettera della dott. M _____ del 15 febbraio 2013). La situazione di stallo descritta si protrae quindi da un lasso di tempo che non può più essere definito “ragionevole”. Occorre quindi che l'Autorità di protezione si determini al più presto sulle questioni pendenti, ovvero su quanto discusso durante l'ultima udienza del 23 aprile 2013: relazioni personali madre-figlia (incontri, telefonate, corrispondenza), privazione o meno dell'autorità parentale, sostituzione del curatore educativo. Qualora ritenga che effettivamente, alla luce di tutte le circostanze, il benessere della minore possa essere tutelato solo interrompendo ogni contatto con la madre naturale e privando quest'ultima dell'autorità parentale – ciò che di fatto sta accadendo, in assenza di una decisione formale, a seguito della comunicazione del curatore del 1

E. 8

In considerazione dell'accoglimento del reclamo per ritardata giustizia, la richiesta di RE 1 di far ordine all'Autorità di protezione di intraprendere tutte le misure necessarie “ affinché lo scambio di corrispondenza fra madre e figlia avvenga in maniera regolare ” va considerata priva d'oggetto, la questione dovendo essere vagliata nell'ambito della nuova regolamentazione delle relazioni personali. IV. Sugli oneri processuali e sull'istanza di assistenza giudiziaria

E. 9

In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali. Per quanto attiene al reclamo per denegata/ritardata giustizia l'Autorità di protezione, soccombente, rifonderà ad RE 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP dell'11 marzo

2014, inc. 9.2013.175, consid. 6). La richiesta di assistenza giudiziaria relativa all'istanza di ricusa va invece respinta. Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). In concreto, nonostante il documentato stato di indigenza dell'istante (cfr. doc. Q e allegati), la richiesta di ricusa è risultata irricevibile di primo acchito, per cui essa va considerata totalmente sprovvista di probabilità di successo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.